

Emendamento al disegno di legge “milleproroghe”

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nel limite delle risorse e con le procedure previste dal medesimo comma 15, sono inclusi, oltre ai lavoratori di cui al comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato il conseguimento del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi.

2-ter. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale, non trovano applicazione qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità e per l'assolvimento degli obblighi di leva.

6. 55. I Relatori.